

## FATTURAZIONE ELETTRONICA. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Con le nostre precedenti circolari di gennaio avevamo dato conto delle modalità con le quali assolvere all'imposta di bollo da indicarsi sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 2019, specificando come la prima scadenza sarebbe stata quella del prossimo 23 aprile (con riferimento alle fatture emesse nel corso del primo trimestre del 2019).

Si era anche detto che l'Amministrazione finanziaria, per il tramite di un'apposita funzione rinvenibile all'interno dell'area riservata di ciascun contribuente, avrebbe provveduto a quantificare l'imposta di bollo dovuta e a predisporre il relativo modello F24 per dar corso al pagamento, pagamento che avrebbe potuto anche essere disposto tramite bonifico bancario.

Orbene, da ieri tali funzionalità sono state attivate tramite apposita implementazione del portale "fatture e corrispettivi".

In particolare, dalla sezione "home consultazione" si accede al menù "pagamento imposta di bollo", ove è possibile prendere visione del dettaglio dell'imposta calcolata dal sistema sulla base del numero di documenti emessi.

È all'uopo importante segnalare come sia possibile variare il numero di documenti che viene indicato, ottenendo l'immediato ricalcolo dell'importo dovuto.

Tale funzione appare particolarmente utile per quei contribuenti che, nella fase di avvio della fatturazione elettronica, non hanno correttamente alimentato il campo "dati bollo".

Per quanto attiene il pagamento, come accennato, il contribuente avrà a disposizione due possibilità.

La prima consiste nello stampare il modello F24 predisposto in automatico.

La seconda, invece, consiste nel pagamento direttamente tramite addebito bancario; in tal caso sarà necessario inserire l'iban e confermare l'intestazione del conto in oggetto. Una volta data la conferma il sistema rilascerà una prima ricevuta (per l'inoltro della richiesta di pagamento) seguita da una successiva che indicherà l'esito del pagamento stesso.

Inoltre, con la risoluzione 42/E del 09.04.2019 sono stati approvati gli specifici codici tributo, che risultano essere i seguenti (da indicarsi nella sezione erario, a debito, e con indicazione dell'anno di riferimento):

- **2521**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
- **2522**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
- **2523**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
- **2524**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
- **2525**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
- **2526**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

Da ultimo, si rammenta che l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse sino al 31.12.2018 potrà essere pagata solo tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "2501" (e 2502 per le sanzioni e 2503 per gli interessi).

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE  
Tel. 059-894811 – [c.zamparelli@confapiemilia.it](mailto:c.zamparelli@confapiemilia.it)

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

